

**Assegno prenatale**

Disciplina sperimentale inerente ai criteri e alle modalità per l'assegnazione delle risorse destinate al sostegno della natalità, ai sensi della legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020, "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità" (articoli 6, 7 e 8)

|  |
|--|
| <b>Denominazione intervento</b>  |
| Sperimentazione della disciplina inerente all'assegno prenatale.   |
| <b>Descrizione sintetica dell'intervento</b>   |
| Assegno prenatale una tantum finalizzato a fronteggiare i costi legati alla gravidanza e le spese fondamentali nei primi mesi di vita del bambino (articoli 6, 7 e 8).   |
| <b>Budget 2020</b>   |
| Euro 5.295.400,00.   |
| <b>Procedure di assegnazione delle risorse</b>   |
| Riparto delle risorse fra gli "Ambiti Territoriali Sociali", stabilito con decreto del Direttore della Direzione Servizi sociali, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, con vincolo di destinazione finale alle persone beneficiarie dell'assegno prenatale.  |
| <b>Criteri di utilizzo delle risorse</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Sono destinatari dell'intervento i nuclei familiari dei neonati/e successivamente alla data di approvazione del presente provvedimento.</li><li><input type="checkbox"/> L'assegno può essere richiesto fino al compimento del 12° mese di vita del neonato/a.</li><li><input type="checkbox"/> È previsto un intervento di:<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> euro 1.000,00 per ciascun nascituro o neonato/a fino al compimento del 12° mese di vita per la persona richiedente che possiede un "Indicatore della Situazione Economica Equivalente" (ISEE) inferiore ad euro 40.000,00;</li><li><input type="checkbox"/> l'intervento viene raddoppiato qualora il nucleo familiare della persona richiedente comprenda uno o più minori fino al compimento del 6° anno di età, riconosciuto/i disabile/i grave/i ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".</li></ul></li><li><input type="checkbox"/> La richiedente/il richiedente, ai sensi della L. R. n. 16 dell'11 maggio 2018, non deve avere carichi pendenti.</li><li><input type="checkbox"/> La richiedente/il richiedente non-comunitaria/o deve possedere un valido ed efficace titolo di soggiorno.</li><li><input type="checkbox"/> Il Comune di residenza instruirà la pratica, verificando la sussistenza dei suddetti requisiti.</li><li><input type="checkbox"/> I contributi sono cumulabili con eventuali altri contributi disposti per i medesimi fini.</li><li><input type="checkbox"/> Il Comune di residenza può integrare gli interventi finanziari con proprie risorse.</li></ul> |

